MePA - RdO EVOLUTA - id 3267518 del 02.11.2022 - Procedura Aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
https://www.acquistinretepa.it
APPALTO INTEGRATO c.d. "derogante"
(art. 48, co.5, legge 108/2021), afferente l'intervento denominato
"Il restauro e il riallestimento del mosaico di Alessandro e Dario"
comprendente la *progettazione esecutiva*, la redazione del *piano di sicurezza e coordinamento*,
nonché l'esecuzione dei lavori con acquisizione in fase di offerta del progetto definitivo.
(art. 23, co. 7, d.lgs. 50/2016 e art. 17 d.MiBACT 154/2017)
CUP : F62C16001060001 - - CIG : 9469190EC6

RISPOSTE AI CHIARIMENTI

CHIARIMENTI AI QUESITI N. 10 DEL 27.11.2022

Premesso che:

- l'art.22 c.1 del d. Mibact n.154/2017 prevede che *"per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere espletate* ***anche*** *da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa"* e non già esclusivamente da un restauratore di beni culturali, il quale, altresì, ha invece competenza **esclusiva** per l'esecuzione di interventi di restauro su beni culturali superfici decorate di beni architettonici (art.29 c.6 d.lgs.n.42/2004 e ss. mm. e ii.), come stabilito anche dall'art.1 c.1 del d.Mibac n.86/2009, laddove nella definizione dei profili di competenza del restauratore di beni culturali specifica che lo stesso *"progetta e dirige,* ***per la parte di competenza****, gli interventi;* ***esegue direttamente*** *i trattamenti conservativi e di restauro"*;
- come specificato punto 2.6 Parte II del Capitolato Speciale di Appalto Atteso (p.36), nonché al punto 7.2 del Disciplinare di gara (p.18), atteso il **grado di complessità dell'intervento**, le figure professionali a vario titolo necessarie e coinvolte nella progettazione e nell'esecuzione dello stesso, dovranno essere **multidisciplinari**;
- l'art.3 della direttiva 2005/36/CE definisce quale *"professione regolamentata"* una *"attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali*", coerentemente con quanto stabilito dall'art.29 del d.lgs. n.42/2004 e ss.mm. e ii. e dai relativi decreti attuativi (d.Mibac n.86/2009 e d.Mibact n.154/2017) relativamente alla qualifica di restauratore di beni culturali;

tanto premesso, si forniscono i seguenti chiarimenti.

CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI DEI PROGETTISTI

RICHIESTA N.1 - si conferma che per gli architetti e gli ingegneri, meccanico e dei compositi, la dimostrazione dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 segue la regolamentazione prevista dal Codice degli appalti e dal regolamento attuativo?

Risposta alla richiesta n.1

La risposta è affermativa.

RICHIESTA N.2 - si conferma che il restauratore di beni culturali nella sua funzione di progettista possa anche essere direttamente collegato al soggetto incaricato della esecuzione dei lavori di restauro del mosaico e quindi partecipare alla realizzazione degli interventi?

Risposta alla richiesta n.2

La risposta è affermativa. Come esplicitato al punto 7.2 de Disciplinare i gara (p.19), il restauratore di beni culturali, nella sua funzione di progettista, deve essere direttamente collegato all' esecutore dei lavori, ovvero all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, in quanto svolge anche il ruolo di Referente del progetto esecutivo nei confronti della S.A., e nel medesimo ruolo è partecipe della realizzazione degli interventi, essendo presente anche nella fase esecutiva dell'appalto.

RICHIESTA N. 3 - Si conferma che il restauratore di beni culturali NON DEVE fornire in sede di presentazione dell'offerta un elenco di servizi tecnici di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv del Codice - "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando?

Risposta alla richiesta n.3

La risposta è negativa. Il restauratore, deve presentare in sede di offerta un elenco dei servizi tecnici e/o di realizzazioni dirette a comprova della maturata esperienza per le opere oggetto di appalto espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

RICHIESTA N.4 - Si conferma che il restauratore di beni culturali, ai fini della dimostrazione dei requisiti di progettazione, deve solo dimostrare una esperienza almeno quinquennale nella gestione di interventi complessi di restauro archeologico e/o architettonico? A tal proposito:

a. **si conferma che l'esperienza quinquennale deve essere dimostrata dalla esecuzione di interventi di restauro per i quali si è ricoperta la funzione di responsabile dell'esecuzione dei lavori registrato sul certificato di collaudo vistato dalle competenti soprintendenze quale regolare esecuzione?**
b. **si conferma, ai fini della dimostrazione dei requisiti per la progettazione, che l'esecuzione degli interventi di restauro di cui al precedente punto a non debbano essere necessariamente quelli rientranti nel settore di competenza 1 - Materiali lapidei, musivi e derivati previsto dall'Allegato B del d.lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.?**
c. **si conferma che potrà essere presa in considerazione la prova relativa ad altri lavori analoghi a quelli di cui al punto b. realizzati dal restauratore di beni culturali antecedentemente ai cinque anni prima della pubblicazione del bando?**

d. **Si conferma che si devono indicare i costi dei lavori e dei committenti?**

Risposta alla richiesta n.4

La risposta è affermativa. Il restauratore di beni culturali deve dimostrare un'esperienza almeno quinquennale nella gestione di interventi complessi di restauro archeologico e/o architettonico.

In particolare per i punti a) e b) si precisa quanto segue:

a) La risposta è affermativa. Il restauratore può dimostrare la propria esperienza nell'esecuzione di interventi di restauro anche avendo ricoperto la funzione di responsabile dell'esecuzione dei lavori registrato sul certificato di collaudo vistato dalle competenti soprintendenze quale regolare esecuzione.
b) La risposta è negativa. Il restauratore deve dimostrare la propria esperienza nell'esecuzione di interventi di restauro relativi al settore di competenza 1 - Materiali lapidei, musivi e derivati previsto dall'Allegato B del d.lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.
c) Potrà essere presa in considerazione la prova relativa a lavori realizzati dal restauratore di beni culturali antecedentemente ai cinque anni prima della pubblicazione del bando, ma sempre e comunque riferiti al settore di competenza 1- Materiali lapidei, musivi e derivati previsto dall'Allegato B del d.lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.
d) La risposta è affermativa.

RICHIESTA N.5 - Ai fini della progettazione, considerato che il restauratore dimostra le proprie competenze con l'esperienza nella gestione di interventi complessi di restauro archeologico e/o architettonico, si conferma che NON è obbligatorio la presentazione di una polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00?
a. In caso affermativo, atteso che le specifiche assicurazioni per rischio professionale previste per i servizi di architettura e ingegneria, ad oggi, non sono ancora disponibili nelle casistiche assicurative per tutti i restauratori di beni culturali, la copertura dei rischi da responsabilità professionale come deve essere dimostrata?

Risposta alla richiesta n.5

Come già precisato nei chiarimenti del 16.11.2022, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso *"di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00".*

Il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale, sancito dal D.P.R. 137 del 14/08/2012, e più in particolare daquanto previsto dall'articolo 5 del precitato DPR, è richiesto ai professionisti iscritti in appositi albi professionali, i quali hanno l'obbligo, non solo di stipulare un'assicurazione professionale per gli eventuali danni derivanti alla Stazione Appaltante dall'esercizio dell'attività professionale, ma anche di comunicare irelativi numero di polizza e massimale.

CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI DEI SOGGETTI ESECUTORI E MODALITA' DI VALUTAZIONE

RICHIESTA N.1. - relativamente all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, si conferma che l'iscrizione deve rispondere a quanto previsto dall'articolo 5. "Requisiti generali" del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 relativamente all'attribuzione del codice ATECO dell'attività primaria?

Risposta alla richiesta n.1

La risposta è affermativa.

RICHIESTA N.2 - Ai fini della valutazione della proposta tecnica, considerato:

a. che nella Relazione Generale e Tecnica del PFTE sono previste due diverse soluzioni di intervento,

a. che dalla documentazione tecnica, non essendo disponibili le caratteristiche tecnologiche e materiche di tutti gli elementi interni della struttura portante della scatola che sorregge le parti originali del mosaico, non emergono dati sufficienti per la comprensione del comportamento meccanico dell'intero manufatto,

b. che non pare evidenziato chiaramente la presenza di un modello matematico certo che garantisca la reale esecutività dell'intervento nelle due diverse soluzioni con gli adeguati livelli di sicurezza delle parti originali del mosaico,

c. che con la progettazione definitiva il concorrente assume l'onere e la responsabilità delle scelte progettuali garantendo l'esecuzione dei lavori nei modi proposti,

d. che le soluzioni tecnico-migliorative proposte dal concorrente, non possono:

• comportare modifiche dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere nel loro complesso, come da progetto posto a base di gara (PFTE), da normativa di legge e specifiche del Capitolato speciale di appalto;

• comportare alterazioni nell'integrità strutturale, materica e figurativa del mosaico (non è possibile ricorrere ad alcun tipo di sezionamento dell'opera);

• eccedere i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;

• esprimere o rappresentare, al netto delle due possibili alternative dell'intervento di cui al PFTE, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca;

e. che il progetto definitivo redatto dal concorrente e acquisito in fase di gara potrà contenere soluzioni migliorative rispetto a quanto espresso nel PFTE (a totale cura e spese dello stesso concorrente),

f. che non è chiaro se la frase riportata nel Disciplinare "o altra soluzione individuata e verificata dall'Appaltatore e condivisa dalla stessa S.A." si riferisca alla fase di partecipazione alla procedura di gara o a quella di affidamento.

Per quanto detto, si richiedono chiarimenti per i seguenti punti:

2.1. È POSSIBILE PRESENTARE UNA DIVERSA SOLUZIONE TECNICA RISPETTO ALLE DUE ESPRESSE NEL PFTE CHE, SECONDO IL CONCORRENTE, PRESENTINO SOLUZIONI ALTERNATIVE MIGLIORATIVE AI FINI DELLA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DELL'OPERA?

Risposta alla richiesta 2.1

La risposta è affermativa. Il concorrente può presentare **una** diversa soluzione tecnica migliorativa rispetto alle due espresse nel PFTE.

2.2. IN CASO AFFERMATIVO:

A. È POSSIBILE RIMODULARE IL QUADRO ECONOMICO APPORTANDO MODIFICHE AI COSTI PREVISTI NEL COMPUTO METRICO RIDUCENDO ALCUNE ATTIVITÀ A FAVORE DI ALTRE CONSIDERATE NECESSARIE DAL CONCORRENTE PER MIGLIORARE L'OFFERTA?

B. CONSIDERATO CHE NON APPAIONO EVIDENTI I CRITERI MOTIVAZIONALI ATTRAVERSO I QUALI I SINGOLI COMMISSARI ATTRIBUIRANNO I PUNTEGGI, COME VERRANNO VALUTATE LE SOLUZIONI TECNICHE DIVERSE DALLE DUE PREVISTE DAL PFTE DEI CONCORRENTI E CON QUALE TECNICA VERRANNO ATTRIBUITI I PUNTEGGI?

Risposta alla richiesta 2.2.a

La risposta è affermativa. È possibile rimodulare il quadro economico solo ed esclusivamente per la voce riguardante i lavori apportando modifiche ai costi previsti nel calcolo sommario della spesa, riducendo alcune attività a favore di altre considerate necessarie dal concorrente per migliorare l'offerta, nei limiti fissati per l'importo complessivo previsto per i lavori, che in nessun caso potrà essere superiore a quello previsto nel PFTE e pari a € 427.000.00.

Risposta alla richiesta 2.2.b

L'ambito di esercizio delle valutazioni di tipo discrezionale delle offerte tecniche presentate dai concorrenti da parte della commissione giudicatrice è relativo alle soluzioni che maggiormente garantiscono il pieno perseguimento degli obiettivi progettuali definiti nel PFTE posto a base di gara.

RICHIESTA N.3 - Atteso e considerato:

a. che la valutazione del gruppo tecnico di progettazione ed esecuzione verrà valutato in base alla presentazione di un numero massimo di tre servizi di progettazione ed esecuzione, completamente eseguiti e, si presume collaudati, ritenuti significativi delle proprie capacità professionali con riferimento al restauro su beni storico-artistici e/o archeologici con carattere di singolarità e/o in interventi di movimentazione complessa di beni culturali;

b. che non appaiono evidenti i criteri motivazionali attraverso i quali i singoli commissari attribuiranno i punteggi all'adeguatezza e alla professionalità della struttura tecnica;

come verranno valutati i lavori che il gruppo di progettazione presenterà e con quale tecnica verranno attribuiti i punteggi?

Risposta alla richiesta n.3

I lavori saranno valutati, come indicato nel Disciplinare di gara (punto 18.1- *Criteri di valutazione dell'offerta tecnica*, tabella p.50 punto A.3), in relazione alla singolarità dell'intervento e alla sussistenza o meno di lavorazioni afferenti la movimentazione complessa di beni culturali. L'attribuzione del punteggio è di tipo discrezionale (e non già arbitraria!), e basata sul criterio della qualità, in relazione al pregio tecnico, nonché alle caratteristiche estetiche e funzionali (art.95 c.6 d.lgs.n.50/016 e ss.mm e ii.).

RICHIESTA N.4 - Considerata la specificità dell'intervento, riguardante il lavoro in oggetto rientranti nella categoria specialistica relativa alla categoria OS2A, di esclusiva competenza dei restauratori di beni culturali, è previsto l'inserimento tra i commissari di gara di un restauratore di beni culturali con requisiti almeno pari a quelli richiesti per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto?

Risposta alla richiesta n.4

La risposta è affermativa. Attesa la specificità dell'intervento, è prevista tra i commissari di gara la presenza di un restauratore di beni culturali con requisiti almeno pari a quelli richiesti per la partecipazione alla procedura di gara *de qua*.